

ACCORDO DI COLLABORAZIONE A SCOPO BENEFICO

“Condividere i bisogni dell’uomo per condividere il senso della vita”

Facendo seguito alle intese con voi intercorse resta stabilito quanto segue fra:

- BANCO ALIMENTARE DELLA SARDEGNA O.D.V. (C.F.:92068380929), con sede legale in Selargius (CA) via Edison 9, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Giorgio FRASCONI nato a [REDACTED] il quale dichiara e garantisce di avere i poteri necessari alla stipula ed esecuzione del presente accordo (di seguito per brevità **“OBA”**)

e

- Denominazione () (CF.:) (COD.ID.:) con sede legale in () in persona del suo rappresentante legale *pro tempore* nato/a () il , il quale dichiara e garantisce di avere i poteri necessari alla stipula ed esecuzione del presente accordo (di seguito per brevità **“SC/OPT”**)

Premesso che

1. il Banco Alimentare della Sardegna O.D.V. (di seguito denominata OBA) provvede alla distribuzione di aiuti alimentari destinati agli indigenti provenienti dal programma europeo del FEAD e dal programma nazionale (Fondo Nazionale), di prodotti ortofrutticoli (freschi e trasformati) provenienti dai programmi dei ritiri dal mercato finanziati dall’UE, di eccedenze o donazioni da parte dell’industria trasformazione, della distribuzione e della ristorazione e alla loro redistribuzione a Strutture Caritative/Organizzazioni partner Territoriali (di seguito denominate **SC/OPT**) che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri ed agli emarginati in Italia.
2. A garanzia della corretta destinazione dei prodotti distribuiti, l’Ass. Banco Alimentare stipulerà accordi solamente con SC/OpT che dimostrino di operare nella distribuzione alimentare da un tempo ritenuto congruo e previa valutazione sia della reale esistenza dell’attività indicata che alla idoneità dei luoghi utilizzati per l’eventuale stoccaggio e utilizzo dei prodotti;
3. Il Banco Alimentare della Sardegna, perseguendo nella propria azione quotidiana scopi socio-umanitari e operando per favorire il sostegno alimentare a persone in stato di bisogno, **coopera con SC/OPT territoriali con le quali vuole costruire una collaborazione concreta**, tesa a rendere il supporto alle persone sempre più efficace ed efficiente. Per questa ragione l’impegno **a condividere un percorso di compartecipazione all’aiuto alimentare è premessa necessaria alla stipula del presente accordo.**

Restando inteso che le presenti premesse formano parte integrante dell’accordo qui di seguito trascritto, la SC/OPT nella persona del suo legale rappresentante si impegna a sottoscrivere quanto segue:

ART. 1) La SC/OPT si impegna a **ridistribuire** i prodotti ricevuti da OBA in maniera **gratuita e diretta** esclusivamente alle **persone bisognose** da essa assistite. Non è consentita la distribuzione, salvo previa autorizzazione specifica, ad altre SC/OPT e al di fuori del territorio italiano. Resta inteso che con la sottoscrizione del presente accordo OBA non assume alcun obbligo di quantitativi minimi da donare a SC/OPT. La quantità, la tipologia e frequenza della consegna dei prodotti da OBA a SC/OPT dovrà essere di volta in volta concordata fra le parti.

ART. 2) La SC/OPT si impegna a **gestire i prodotti alimentari ricevuti**, in tutte le fasi (trasporto, eventuale stoccaggio/conservazione, distribuzione), secondo le **norme igienico sanitarie vigenti**. Si assume quindi la responsabilità dei prodotti ricevuti dal momento del ritiro attraverso la firma e il timbro del DDT di consegna o della scheda di raccolta, sollevando il Banco Alimentare della Sardegna da qualsiasi responsabilità.

ART. 3) La SC/OPT si impegna a rispettare **tutte le indicazioni contenute nel manuale operativo** allegato che, a tutti gli effetti, è parte integrante del seguente accordo.

ART. 4) Il presente **accordo ha durata annuale dalla sottoscrizione, e si rinnova tacitamente di anno in anno** secondo le modalità definite dall'OBA. La SC/OPT potrà comunicare la disdetta del predetto accordo **a mezzo raccomandata A/R**. L'OBA ha facoltà di risolvere il presente accordo di collaborazione a scopo benefico, in qualunque momento, inviando alla SC/OPT comunicazione scritta senza obbligo di motivazione.

ART. 5) OBA potrà svolgere attività di verifica del presente accordo. Il mancato adempimento degli impegni assunti, l'inosservanza di quanto contenuto nel manuale operativo, **l'utilizzo improprio del logo e del marchio Banco Alimentare** e ogni violazione del presente accordo da parte della SC/OPT legittimerà OBA a dichiarare risolto il presente accordo. L'OBA si riserverà, inoltre, la possibilità qualora ce ne fossero gli estremi di adire alle vie legali di fronte a violazioni gravi.

ART. 6) Con la sottoscrizione del presente l'eventuale il precedente, fra la SC/OPT e l'OBA sottoscrivente, si intende decaduto.

ART. 7) Per qualsiasi controversia, le parti convengono che il foro esclusivo competente sarà quello di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto a _____ il _____

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SC/OPT

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BANCO ALIMENTARE DELLA SARDEGNA O.D.V.



ALLEGATO all' ACCORDO DI COLLABORAZIONE A SCOPO BENEFICO

“Condividere i bisogni dell'uomo per condividere il senso della vita”

Manuale operativo

Il seguente manuale disciplina la relazione operativa tra il Banco Alimentare (BA) e la Struttura Caritativa (SC).
Di seguito le parti che vengono disciplinate.

a. Gestione prodotti

Premessa: la procedura fa riferimento solamente alla gestione dei prodotti che “transitano” dal magazzino e che successivamente vengono distribuiti.

La modalità di gestione di prodotti frutto di programmi specifici come Siticibo GDO e Ristorazione prevedono già procedure operative sottoscritte e condivise con le stesse SC coinvolte.

- La Struttura Caritativa, salvo accordi diversi, ritirerà i prodotti ad essa assegnati direttamente presso la sede operativa del Banco Alimentare di riferimento;
 - ☐ Il ritiro verrà effettuato solo su appuntamento e secondo le indicazioni del Banco Alimentare.
 - ☐ Il ritiro dei prodotti avverrà con mezzo idoneo (mezzo visionato dal Banco stesso che ne attesta i requisiti minimi) al trasporto di alimenti; la presenza di un mezzo non adeguato comporta la non fornitura degli alimenti. Il ritiro dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o da un suo delegato.
 - ☐ Si fa presente che il Banco Alimentare distribuirà prodotti freschi e surgelati solamente a SC che saranno dotate o di mezzi refrigerati funzionanti o di contenitori isotermitici integri.
- L'assegnazione dei prodotti alimentari da destinare agli indigenti, verrà definita dal BA in base alla disponibilità di alimenti, si fonderà sul principio di equità, sarà proporzionale al numero di assistiti dichiarati dalla SC e terrà conto dei bisogni di tutte le strutture caritative convenzionate che operano sul territorio in modo da assicurare una quanto più possibile equa ripartizione degli alimenti.
 - ☐ Il mix dei prodotti consegnati dipenderà dalle possibilità distributive del Banco Alimentare.

La SC ha l'obbligo di far presente - nelle modalità che il Banco Alimentare comunicherà - quali prodotti non può o non desidera ritirare e le eventuali quantità massime gestibili in distribuzione.
 - ☐ La SC è tenuta a verificare la corrispondenza tra i prodotti segnalati nel DDT e i quantitativi caricati sul proprio mezzo al momento del carico. La firma del DDT da parte del delegato di fatto certifica questa corrispondenza.
 - ☐ Se venissero riscontrate anomalie, rispetto al confezionamento dei prodotti relativamente al loro stato di conservazione, l'OpT ha l'obbligo di contattare immediatamente il BA per ricevere istruzioni su come operare.
 - ☐ La SC è tenuta tassativamente a:
 - “ Conservare correttamente, dal punto di vista igienico sanitario, gli alimenti ricevuti dal BA sino alla distribuzione agli assistiti, in conformità alle norme vigenti ed alle procedure operative condivise con BA.
 - “ A non utilizzare i prodotti ricevuti per iniziative diverse da quelle indicate nell'Accordo. Eventuali deroghe (es. per eventi imprevisti: terremoti, alluvioni, flussi migratori) devono assolutamente essere concordate con il BA.
 - “ A non distribuire i prodotti oltre la data di scadenza.
 - “ Distribuire prodotti con TMC superato, anche in presenza di speciali proroghe rilasciate dalle aziende, e comunque nel rispetto della Legge o da specifici Manuali di corrette prassi igieniche.
 - “ Non accumulare e conservare in maniera impropria o scorretta i prodotti ricevuti.
 - “ Astenersi da ogni utilizzo fraudolento e da qualsiasi comportamento che arrechi danno all'attività ed all'immagine del BA.
 - “ Non ricevere e distribuire, da e ad altre strutture, i prodotti provenienti dai programmi

FEAD, FN e ai Ritiri dal mercato dell'Ortofrutta.

- A non conservare i prodotti ricevuti al di fuori delle sedi comunicate al BA. Tale disposizione può essere derogata solo previa autorizzazione scritta dal BA stessa.
- " Fornire, qualora richiesto, una relazione scritta sull'utilizzo dei prodotti.
- Accettare la visita dei rappresentanti del BA al fine di una maggiore conoscenza dei bisogni degli indigenti e del reperimento di dati utili alla Rete Banco Alimentare, oltre che alla eventuale verifica delle condizioni di stoccaggio e distribuzione degli alimenti.

“ A conservare la documentazione richiesta da particolari forniture come il FEAD, il FN e i Ritiri dal Mercato dell'Ortofrutta, per i tempi indicati dai relativi regolamenti.

- Rispetto a questi programmi di aiuti alimentari il Banco Alimentare è obbligato a verifiche, come indicato dalle Istruzioni Operative di riferimento: la SC che non rispetterà i termini indicati per le verifiche verrà dapprima sospesa e, successivamente, esclusa dal ritiro dei prodotti.

b. Collaborazione operativa

Come indicato nelle premesse dell'accordo "l'Ass.ne Banco Alimentare della Sardegna O.D.V., perseguendo nella propria azione quotidiana scopi socio-umanitari e operando per favorire il sostegno alimentare a persone in stato di bisogno, si avvale per questi obiettivi di strutture caritative territoriali con le quali vuole costruire una collaborazione concreta, tesa a rendere il supporto alle persone sempre più efficace ed efficiente. Per questa ragione l'impegno a condividere un percorso di collaborazione è premessa necessaria alla stipula del presente accordo”.

Per questa ragione il Banco Alimentare si impegnerà, nel limite del possibile, a:

- rispettare ed accogliere le esigenze segnalate legate alle necessità degli assistiti;
- ridistribuire i prodotti con equità tenendo conto anche delle peculiarità specifiche della stessa SC;
- prendere in esame eventuali osservazioni rispetto al proprio operato purché siano portate con lo spirito costruttivo e senza malafede. Non verranno prese in considerazione osservazioni presentate in forma anonima o senza prove di qualsiasi attinenza a fatti dimostrabili;
- adoperarsi quotidianamente per incrementare l'approvvigionamento dei prodotti sul territorio per migliorare il mix distributivo;
- supportare la SC in necessità organizzative o logistiche fornendo, nel limite del possibile, sostegno per la formazione e strutturazione organizzativa;
- mantenere la documentazione della SC con le dovute cautele e nel rispetto delle normative vigenti rispetto alla privacy;
- comunicare alle SC tempestivamente eventuali informazioni utili a gestire al meglio la relazione operativa;
- gestire tutte le fasi di relazione attraverso personale qualificato e secondo indicazioni attente alla gestione efficiente dell'oggetto in questione.

La SC si impegnerà a:

- rispettare le regole operative indicate nel presente manuale soprattutto rispetto alla gestione dei prodotti dal ricevimento alla consegna ai destinatari finali;
- essere disponibili a condividere informazioni, dati, esperienze per rafforzare la possibilità del B.A. di recuperare prodotti sempre più adatti ai destinatari finali;
- incaricare personale disponibile alla collaborazione, competente, consapevole del valore di quanto richiesto all'interno delle varie occasioni di rapporto (dal ritiro dei prodotti, ai momenti di verifica, al processo di accreditamento).
- collaborare, nel limite delle proprie possibilità, alle iniziative proposte e utili al miglioramento delle forniture di prodotti agli indigenti.
- supportare - nel limite delle proprie possibilità - il momento fondamentale della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA), nella consapevolezza che il proprio impegno di quel giorno è a favore di tutti, nello spirito della GNCA stessa;
- non promuovere eventuali raccolte di alimenti sul territorio a favore dei propri indigenti nei periodi prossimi alla GNCA. Si ritiene importante, come forma di rispetto di un lavoro condiviso anche in questo senso, non generare inutili e dannose sovrapposizioni, che possano creare confusione anche nelle stesse persone che intendono contribuire;
- partecipare a momenti di comunicazione e di formazione che il BA organizzerà perché necessari ad un migliore svolgimento dell'attività reciproca.-

